

TI_GERICHTE 30.2003.139 vom 18. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.139

FR: TI_GERICHTE 30.2003.139 du 18 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.139 del 18 luglio 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.139/ROC/MAM

11027/010

Bellinzona

18 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il Segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 15 aprile 2003
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione 4 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _____,

viste le osservazioni 29.04.2003 presentate dalla Sezione della
Circolazione, _____;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. Con decisione 4 aprile 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 10.02.2003 della Polizia comunale della Città di _____ e relazionato ad un procedimento di multa disciplinare a ■ sensi degli artt. 1 e segg. LMD avviato in data 11.11.2002 e avverso il quale il ricorrente, neppure dopo la relativa intimazione di contravvenzione 13.01.2003, ha formulato osservazione alcuna), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _____, ha inflitto a _____, _____, una multa di Fr. 100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli nel mese di novembre 2002, a _____, località _____, messo in circolazione il veicolo _____ avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, come pure degli artt. 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV.

2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _____ è insorto con tempestivo ricorso 15 aprile 2003, postulandone l' ■ annullamento. Egli sostiene in particolare di avere già a suo tempo ottemperato al proprio obbligo di pagamento,

riconoscendo così implicitamente la propria colpevolezza in punto alla commessa infrazione di cui sopra, più nulla essendo pertanto dovuto.

3. Con sue osservazioni 29.04.2003, il competente Dipartimento, avvedendosi di una disattenzione commessa durante l'iter procedurale, ha postulato l'accoglimento del gravame ed il pedissequo annullamento della decisione impugnata, riconoscendo in particolare il fatto che il ricorrente avesse già tempestivamente pagato la multa disciplinare in oggetto.

4. La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPCContr.

5. Nel merito, appare senz'altro manifesta l'incongruenza venutasi a creare nella presente fattispecie, il ricorrente avendo chiaramente adempiuto al proprio obbligo di pagamento della predetta sanzione pecuniaria (cfr. quietanza no. 18084 prodotta dal ricorrente, avvalso della facoltà concessagli dall'art. 11 cpv. 2 LPCContr), non potendosi pertanto procedere ad una nuova sanzione nei confronti dello stesso per l'identico reato avvenuto nell'identico periodo di tempo, quanto precede alla luce della nota massima dottrinale e giurisprudenziale *ne bis in idem*.

6. Stante quanto precede, il ricorso deve senz'altro essere accolto con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza.

per questi motivi visti gli artt. 29 e 93 cfr. 2 LCS, artt. 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV, artt. 1 segg. LPCContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 15 aprile 2003 di _____
_____, _____, è accolto.

§ Di conseguenza la decisione dipartimentale 4 aprile 2003 della Sezione della Circolazione, _____, è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _____,

_____, _____,

Il giudice:

Claudio Rotanzi

il Segretario assessore:

Michele Maggi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.